

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 854-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE LUBRANO DI RICCO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, CORASANITI, IMPOSIMATO,
LUBRANO DI RICCO, MORANDO, CRESCENZIO, BERTONI,
PAPPALARDO e PELLEGRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

INDICE

| | | |
|---|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Testo del disegno di legge n. 854 d'iniziativa dei senatori Laforgia ed altri e testo proposto dalla Commissione ... | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 854 è volto a modificare l'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Tale articolo dispone che le misure cautelari, le misure alternative e quelle di sicurezza, le sanzioni sostitutive e le pene detentive si eseguono secondo le norme e le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il ventunesimo anno di età, ed anche quando l'esecuzione stessa abbia inizio in tale periodo ma per reati commessi durante la minore età.

In forza di tale disposizione si sono verificate delle situazioni di fatto assolutamente pregiudizievoli per l'opera di rieducazione che si conduce a favore dei minorenni. Infatti la presenza fra i minorenni di soggetti che hanno avuto esperienze carcerarie in istituti per adulti o di altri, condannati ovvero imputati per reati commessi una volta raggiunta la maggiore età, finiscono con il diventare, per i minori, modelli negativi da emulare.

La finalità perseguita da tale disegno di legge è quella di escludere l'applicazione del regime speciale dettato per i minorenni per i soggetti che hanno posto in essere condotte particolarmente gravi al fine di evitare la possibilità che questi costituiscano, per i minori, un esempio negativo.

Il testo che approda in Aula è il risultato di un lungo lavoro di riflessione e di confronto a cui hanno dato un serio contributo i membri della Commissione e lo stesso Governo attraverso i suoi rappresentanti.

Al termine della discussione, la Commissione Giustizia ha licenziato un testo che presenta notevoli differenze rispetto alla proposta originaria. Infatti il testo all'esame dell'Aula prevede la sottrazione al trattamento speciale dettato per i minorenni nel caso di maggiorenni per i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna (lettera *a*) della novella) e nel caso di maggiorenni che siano stati ristretti in un carcere per adulti per almeno venti giorni (lettera *b*), eliminando il riferimento a chi sia stato solo imputato per fatti commessi da maggiorenne in quanto ritenuto di dubbia costituzionalità.

Accanto alle ipotesi di esclusione automatica della disciplina di favore previste dalle lettere *a*) e *b*), la lettera *c*) rimette alla valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore ovvero del giudice che ha disposto la misura cautelare (nel caso in cui l'originale detenzione abbia titolo nella misura cautelare stessa) l'applicazione della normativa restrittiva qualora il regime previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 risulti pregiudizievole al raggiungimento delle finalità perseguite con la normativa speciale in materia di esecuzione di misure restrittive della libertà personale a carico di minore.

Si è ritenuto, cioè, di individuare il giudice competente in quello indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore ovvero, nel caso in cui sia un'ordinanza di custodia cautelare a determinare lo stato di detenzione, il giudice che tale ordinanza ha emesso.

LUBRANO DI RICCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

9 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAFORGIA ED ALTRI

Modifica all'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano a chi, da maggiorenne, sia stato detenuto in istituti di pena per adulti e a chi sia stato condannato o sia imputato, per fatti commessi da maggiorenne, di taluno dei delitti previsti dal codice penale di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 368 (calunnia), 371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza), 378 (favoreggiamento personale), 379 (favoreggiamento reale), 385 (evasione), 386 (procurata evasione), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso) nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, 422 (strage), 423 (incendio); 430 (disastro ferroviario), 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti), 436 (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), 453 (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 24 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

Art. 1.

1. *Identico:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano, limitatamente alle pene, alle sanzioni e alle misure detentive: a) a chi da maggiorenne abbia commesso un delitto non colposo per il quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o sia intervenuta sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per pena da eseguire superiore ad un anno di reclusione; b) a chi da maggiorenne sia stato detenuto o internato in istituti di pena o stabilimenti di misura di sicurezza per adulti per almeno venti giorni; c) e comunque in tutti i casi in cui il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore ovvero, nel caso in cui l'originaria detenzione abbia titolo in un provvedimento di custodia cautelare, il giudice che ha disposto la misura cautelare stessa, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei proponenti*)

falsificate), 455 (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 519 (della violenza carnale), 521 (atti di libidine violenti), 523 (ratto a fine di libidine), 524 (ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 564 (incesto), 575 (omicidio), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto - se aggravato ai sensi dell'articolo 625), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) 644 (usura), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì ai delitti di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e a quelli di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

luogo perchè pregiudizievole per gli altri minori, sottoposti al trattamento rieducativo».

Art. 2.

Identico.